

Pasquale Santoro

La Riforma del Processo Penale

Guida al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
(c.d. Riforma Cartabia)
(commento operativo con testi a confronto e schemi sinottici)



La Riforma del Processo Penale

a cura di **Pasquale Santoro**



Scheda Tecnica

Titolo: LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Sottotitolo: Guida al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)

Editore: EDIZIONI DUEPUNTOZERO

Autore: Pasquale Santoro

Anno pubblicazione: Febbraio 2023

Libro: 448 Pagine

ISBN: 9788833270913

La c.d. riforma Cartabia entrata in vigore il 30 dicembre 2022 ha introdotto molteplici novità sia sul piano del diritto penale sostanziale che sul fronte processuale, tanto da essere considerata una riforma di sistema.

Le innovazioni più radicali riguardano sia le varie fasi del procedimento che del processo.

Con l'intento di rendere il processo penale più celere ed efficiente, anche mediante l'introduzione di meccanismi deflattivi, il legislatore ha modificato la disciplina delle indagini preliminari, innovato alcuni aspetti del dibattimento, delle impugnazioni, dei riti alternativi, dell'esecuzione delle pene e dell'accesso ai nuovi meccanismi della giustizia riparativa.

Il lavoro propone una lettura sistematica dell'intervento legislativo, per concentrare l'attenzione sui singoli istituti: ogni capitolo è preceduto dalla esposizione dei criteri di delega e seguito dalla esplicazione delle norme (pur riportate) che lo attuano.

L'analisi è completata da schemi sinottici e mappe concettuali, per facilitare la comprensione e la memorizzazione delle modifiche, talvolta complesse.

PASQUALE SANTORO, avvocato.

È laureato in giurisprudenza e in scienze economiche. Attualmente è Giudice onorario presso il Tribunale penale di Bari, formatore della Scuola Superiore della Magistratura, tutor della Scuola Forense Barese. Autore di pubblicazioni in materia di responsabilità civile e diritto delle assicurazioni, collabora con il "Foro Italiano" e "Danno e Responsabilità". Tra le ultime pubblicazioni: "Natura extracontrattuale dell'illecito ambientale e garanzia assicurativa" Aracne (2016); "Le nuove norme sulle assicurazioni R.C.A." La Tribuna (2017) e "L'assicurazione della R.C. Auto tra tecnica, diritto e giurisprudenza", Edizioni Duepuntozero (2020); "La responsabilità sanitaria ai tempi del Covid", Amazon (2022).

Seguono

Indice ed estratti



INDICE

Premessa p. 5

Schema generale » 6

1 - Digitalizzazione del processo penale » 6

2 - Indagini preliminari » 6

3 - Procedibilità a querela e costituzione di parte civile » 6

4 - Citazione diretta a giudizio e udienza predibattimentale » 7

5 - Udienza preliminare » 7

6 - Processo in assenza e notificazioni » 7

7 - Modifiche al dibattimento e al sistema delle pene » 7

8 - Riti speciali e tenuità del fatto » 8

9 - Impugnazioni » 9

10 - Giustizia riparativa » 9

CAPITOLO I

NOTIFICAZIONI

Premessa » 11

1. Obbligo dell'imputato di fornire i recapiti telefonici e telematici » 12

1.1. Avvisi all'imputato circa le forme delle notificazioni » 13

2. Notifica all'imputato (la legge delega) » 14

2.1. Prima notifica all'imputato » 15

2.2. Irreperibilità dell'imputato ed efficacia del decreto di irreperibilità » 18

2.3. Notifica all'estero » 20

2.4. Elezione di domicilio dell'imputato » 22

2.5. Domiciliazione *ex lege* per le notificazioni successive
alla prima » 26

2.6. Notifica degli atti introduttivi al giudizio all'imputato » 27

2.7. Notifica della informazione di garanzia » 29

3. Notifiche telematiche » 30

3.1. ... da parte dell'autorità giudiziaria » 30

3.1.1. Notifiche urgenti a mezzo telefono » 33

3.2. (Notifiche telematiche) ad opera della parte privata » 35

3.2.1. (Notifiche telematiche) al pubblico ministero » 39

3.2.2. (Notifiche telematiche) alle parti private » 40

3.2.2.a Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante . » 44

3.2.3. Notifiche alle persone offese mediante sito internet
del Ministero della giustizia » 45

3.2.4. Relazione di notifica telematica » 46

3.2.5. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 » 46

3.2.6. Nullità della notificazione telematica » 48

4. Notifica al latitante	»	49
5. Notifica ad altri soggetti	»	50
6. Notifica col mezzo della posta	»	51

CAPITOLO II

PROCEDIBILITÀ A QUERELA

Premessa	»	53
1. La legge delega	»	53
2. La legge delega e la sua attuazione, in sintesi, sul piano sostanziale	»	54
2.1. I singoli reati	»	55
3. La legge delega e la sua attuazione sul piano processuale	»	67
3.1. L'obbligo di elezione di domicilio	»	67
3.2. Informazioni alla persona offesa	»	70
3.3. Remissione della querela	»	71
4. Regime intertemporale	»	72

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Premessa	»	75
1. L'estensione delle ipotesi a citazione diretta	»	76
2. L'udienza predibattimentale	»	82
2.1. La citazione a giudizio e la formazione del fascicolo per l'udienza predibattimentale	»	85
2.1.1. Termine a difesa	»	87
2.2. Le attività dell'udienza predibattimentale	»	87
2.2.1. La costituzione della parte civile	»	87
2.2.2. Le questioni preliminari e l'accesso ai riti alternativi	»	88
2.2.3. Verifica della "tenuta dell'accusa"	»	90
2.3. Provvedimenti del giudice	»	91
2.3.1. Rinvio al giudice del dibattimento	»	94
2.4. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere	»	94
2.4.1. Impugnazione	»	95
2.4.2. Revoca	»	98
3. Disciplina transitoria	»	99
3.1. Con riguardo alla udienza predibattimentale	»	99
3.2. Con riguardo ai nuovi reati rientranti nell'art. 550 c.p.p.	»	99

CAPITOLO IV

INDAGINI PRELIMINARI

Premessa	» 103
1. Presidi a garanzia dell'iscrizione tempestiva della notizia di reato	» 104
1.1. La <i>notitia criminis</i> e l'auto retrodatazione	» 104
1.2. L'ordine di iscrizione <i>ex officio</i>	» 106
1.3. La retrodatazione su istanza di parte	» 108
1.4. La neutralizzazione extra-penale degli effetti in <i>malam partem</i>	» 111
1.5. Criteri di priorità nella trattazione	» 112
2. Durata delle indagini preliminari	» 113
3. Archiviazione e ragionevole previsione di condanna	» 115
3.1. L'esclusione della notifica alla persona offesa nel caso di remissione della querela	» 115
4. Riapertura delle indagini	» 116
5. Rimedi alla stasi del procedimento (la legge delega)	» 117
5.1. Il termine di riflessione	» 117
5.1.1. Avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale	» 118
5.2. Avviso di conclusione delle indagini preliminari	» 119
5.3. La <i>discovery</i> forzosa e la stasi del procedimento	» 124
6. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione	» 129
7. Disposizioni transitorie	» 131

CAPITOLO V

UDIENZA PRELIMINARE

Premessa	» 133
1. I nuovi termini di costituzione di parte civile	» 133
2. La modifica dell'imputazione	» 135
3. Sentenza di non luogo a procedere se non vi è una ragionevole previsione di condanna	» 138
4. Rinuncia alla udienza preliminare in forma telematica	» 139

CAPITOLO VI

IL PROCESSO IN ASSENZA

Premessa	» 141
1. I presupposti (la legge delega)	» 141
2. La costituzione delle parti	» 143
3. La nuova disciplina dell'assenza	» 145
3.1. La conoscenza del processo	» 148
3.2. La volontaria sottrazione alla conoscenza del processo - La latitanza	» 150

3.3. La impossibilità a comparire	» 152
4. Rimedi restitutori (al dibattimento).....	» 153
4.1. Gli accertamenti sull'assenza dichiarata nell'udienza preliminare	» 155
4.2. Gli accertamenti sull'assenza dichiarata nell'udienza predibattimentale	» 158
4.3. Gli accertamenti sull'assenza dichiarata in secondo grado	» 160
4.3.1. Restituzione nel termine di proporre impugnazione	» 162
4.3.1.a Regime intertemporale	» 165
4.3.2. Azzeramento del processo in primo grado	» 165
4.4. Elevazione dei termini per l'impugnazione dell'assente	» 169
4.5. Rimedi restitutori in Cassazione	» 170
5. Obblighi informativi	» 172
6. Sentenza di non luogo a procedere per assenza "impediente"	» 173
6.1. La sentenza di non luogo a procedere per assenza dell'imputato in primo grado	» 174
6.2. Le ricerche	» 176
6.3. Il rintraccio	» 180
6.4. Gli avvisi all'imputato in sentenza	» 181
7. Disciplina transitoria	» 185

CAPITOLO VII

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Premessa	» 187
1. I presupposti (la legge delega)	» 187
2. Sbarramento temporale e preclusioni	» 188
3. I poteri e le facoltà del difensore	» 189
4. L'onere di allegazione	» 190
5. Disciplina transitoria	» 191

CAPITOLO VIII

DIBATTIMENTO

Premessa	» 193
1. Ammissione delle prove	» 193
2. Organizzazione del dibattimento	» 194
3. Nuove contestazioni	» 195
4. Deposito preventivo delle perizie/consulenze	» 198
5. Rinnovazione degli atti	» 199
5.1. Disciplina transitoria	» 200
5.1.1. Con riguardo alla rinnovazione degli atti	» 200
5.1.2. Con riguardo alla videoregistrazione	» 201

CAPITOLO IX

I RITI ALTERNATIVI E DEFLATTIVI

1. La legge delega (le novità)	» 203
2. Applicazione della pena su richiesta delle parti (la legge delega)	» 204
2.1. Estensione dei poteri negoziali	» 205
2.2. Rafforzata neutralità della sentenza di patteggiamento agli effetti extrapenali	» 206
2.3. Termine per la richiesta di patteggiamento	» 208
2.4. Provvedimenti del giudice in caso di richiesta di applicazione di una pena sostitutiva	» 209
3. Giudizio abbreviato (la legge delega)	» 210
3.1. La richiesta di rito abbreviato condizionato	» 210
3.2. La videoregistrazione delle prove orali	» 212
3.3. La nuova diminvente esecutiva	» 212
4. Giudizio immediato (la delega)	» 213
4.1. L'udienza camerale	» 214
4.1.1. La richiesta di applicazione della pena	» 215
4.1.2. La richiesta di messa alla prova	» 215
5. Decreto penale di condanna (la legge delega)	» 216
5.1. Estensione del termine di emissione del decreto	» 216
5.2. Rinuncia all'opposizione e riduzione della pena	» 216
5.3. Effetti estintivi	» 217
5.4. Avvisi	» 217
5.5. Pene sostitutive	» 218
5.6. Opposizione a decreto penale di condanna telematica	» 219
6. Sospensione del procedimento con messa alla prova (legge delega)	» 220
6.1. Estensione dell'ambito di applicabilità	» 220
6.2. Lo schema procedurale della messa alla prova su richiesta del pubblico ministero	» 221
6.2.1. Lo schema procedurale della messa alla prova su richiesta del pubblico ministero	» 221
6.2.2. ... nella fase delle indagini preliminari	» 222
6.2.1.a (in particolare) sull'udienza camerale	» 226
6.2.2.b ... nella fase processuale	» 227
6.3. Disciplina transitoria	» 229

CAPITOLO X

**LA RIFORMA DELLE PENE SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI E DELLA ESECUZIONE
DELLE PENE PECUNIARIE**

Premessa	» 231
1. Pene sostitutive delle pene detentive brevi (la legge delega)	» 232

2. La norma di raccordo	» 235
3. Le singole pene sostitutive	» 236
3.1. La semilibertà sostitutiva	» 237
3.2. Detenzione domiciliare sostitutiva	» 239
3.3. Lavoro di pubblica utilità sostitutiva (LPU)	» 241
3.3.0. Misure comuni alla semilibertà, detenzione domiciliare e al LPU sostitutivi	» 244
3.3.1. Prescrizioni comuni alla semilibertà, detenzione domiciliare e al LPU sostitutivi	» 244
3.3.2. Durata delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del LPU	» 245
3.3.3. Potere discrezionale del giudice	» 248
3.3.4. Condizioni soggettive che precludono la concedibilità delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del LPU	» 252
3.3.5. Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutiva	» 253
3.3.6. Esecuzione del LPU	» 257
3.3.7. Controllo sull'adempimento delle prescrizioni	» 258
3.3.8. Esecuzione di pene sostitutive concorrenti della semilibertà, detenzione domiciliare e LPU	» 259
3.3.9. Revoca o conversione della pena sostitutiva della semilibertà, detenzione domiciliare e LPU	» 260
3.3.10. Sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà, detenzione domiciliare e LPU	» 262
3.3.11. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa	» 264
3.3.11.a Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti	» 267
3.4. Pena pecuniaria sostitutiva	» 267
3.4.1. Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva	» 268
3.4.2. Regole di conversione della pena pecuniaria	» 273
3.4.3. Esecuzione della pena convertita	» 277
3.4.4. Interventi di coordinamento normativo in tema di pena pecuniaria	» 279
3.4.4.a Modifiche al codice penale	» 279
3.4.4.b Modifiche al codice di procedura penale	» 280
3.4.4.c Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Giudice di Pace)	» 281
3.4.4.d Altre modifiche	» 282
3.4.5. Disciplina transitoria in materia di esecuzione e conversione della pena pecuniaria	» 284
3.4.6. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi	» 284
4. Norme di chiusura della legge 689/81 (applicabilità ai minorenni e ai reati militari)	» 285
5. La non menzione	» 287

6. Norme processuali	» 288
6.1. I provvedimenti del giudice	» 288
6.2. L'esecuzione delle pene sostitutive	» 293
6.3. Effetti sulla custodia cautelare in caso di condanna a pena sostitutiva ...	» 294
6.4. Procedimenti per decreto	» 296
6.5. In caso di patteggiamento	» 298
7. Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive	» 299

CAPITOLO XI

LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

1. I presupposti (la legge delega)	» 301
2. Il nuovo articolo 131-bis c.p.	» 302
2.1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità dell'istituto	» 303
2.2. Il rilievo della condotta "sussequente al reato"	» 304
2.3. Ampliamento del catalogo dei reati per i quali non è applicabile la causa di non punibilità	» 305
2.3.1. Diritto penale militare	» 309
3. L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. anche nella fase predibattimentale	» 309

CAPITOLO XII

BENI SEQUESTRATI E DIRITTO ALL'OBLIO

1. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ed esecuzione della confisca	» 311
2. Deindicizzazione in caso di decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione	» 314

CAPITOLO XIII

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

1. La legge delega	» 317
2. L'estinzione delle contravvenzioni nella fase delle indagini preliminari	» 318
2.1. Le modifiche alla legge 283/1962 in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande	» 318
2.1.1. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa	» 321
2.2. Effetti sul procedimento	» 324
2.3. Disciplina transitoria	» 326

CAPITOLO XIV

IMPUGNAZIONI

1. La legge delega	» 327
2. Forma dell'impugnazione	» 327
2.1. Specificità estrinseca dei motivi ed elezione di domicilio	» 328
2.2. Presentazione dell'impugnazione personalmente o per via telematica ...	» 329
2.3. Interventi di coordinamento	» 330
3. Casi di Inappellabilità	» 331
3.1. Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere	» 332
4. Rinnovazione dibattimentale	» 333
4.1. Regime intertemporale per le impugnazioni	» 334
5. Rapporti tra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca	» 334
5.1. Rapporti tra improcedibilità dell'azione penale e azione civile	» 334
5.2. Rapporti tra improcedibilità dell'azione penale e confisca	» 336
5.3. Norme di raccordo	» 337
6. Rito camerale 'non partecipato'	» 337
6.1. Rito camerale in appello	» 338
6.2. Rito camerale in Cassazione	» 343
7. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio	» 347
8. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo	» 349
8.1. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - regime intertemporale	» 353

CAPITOLO XV

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Premessa	» 355
1. La legge delega	» 356
2. La giustizia riparativa in sintesi	» 356
3. D.L. 150/2022, Capo I (i principi)	» 359
3.1. La Sezione I (definizione, principi e obiettivi)	» 359
3.2. La Sezione II (principi di accesso e di partecipazione)	» 365
3.3. La Sezione III (accesso dei minori di età)	» 367
4. D.L. 150/2022, Capo II (garanzie dei programmi di giustizia riparativa)	» 367
4.1. La Sezione I (garanzie dei programmi di giustizia riparativa)	» 368
4.1.1. Diritto all'informazione	» 368
4.1.1.a Modifiche al codice di procedura penale	» 370
4.1.2. Consenso alla partecipazione	» 375
4.1.2.a Consenso alla partecipazione del minore e dell'incapace	» 376
4.1.2.b Diritto all'assistenza linguistica	» 377

4.2. La Sezione II (doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti)	» 378
4.2.1. Doveri di riservatezza	» 378
4.2.2. Inutilizzabilità	» 380
4.2.3. Tutela del segreto	» 381
5. D.L. 150/2022, Capo III (programmi di giustizia riparativa)	» 383
5.1. La Sezione I (svolgimento dei programmi di giustizia riparativa)	» 383
5.1.1. Attività preliminari	» 383
5.1.2. Svolgimento degli incontri successivi	» 384
5.1.3. Incontro conclusivo	» 385
5.2. La Sezione II (valutazione dell'autorità giudiziaria)	» 386
5.2.1. La relazione del mediatore	» 386
5.2.2. La valutazione del giudice	» 387
5.2.2.a Attenuanti comuni	» 388
5.2.2.b Remissione tacita di querela	» 388
5.2.2.c Sospensione della pena	» 389
6. Formazione dei mediatori	» 391
6.1. Acquisizione del titolo	» 391
6.2. Disciplina transitoria	» 394
7. Servizi per la giustizia riparativa	» 395
7.1. Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni	» 395
7.2. Centri di giustizia riparativa	» 396
7.3. Disciplina transitoria	» 398

CAPITOLO XVI

PROCESSO A DISTANZA E VIDEOREGISTRAZIONE

Premessa	» 401
1. La legge delega	» 401
2. Le disposizioni generali	» 402
2.1. L'udienza a distanza	» 402
2.2. Le norme di raccordo	» 404
3. Registrazione audio video	» 410
3.1. La regola generale	» 410
3.2. Le norme di raccordo	» 411

CAPITOLO XVII

PROCESSO TELEMATICO

1. La legge delega	» 417
2. Le disposizioni generali sugli atti	» 418
2.1. La procura telematica	» 420
2.2. Il verbale digitale	» 421
3. Deposito telematico e fascicolo informatico	» 421

3.1. Malfunzionamento dei sistemi informatici	» 425
4. Riproduzione audiovisiva o fonografica	» 427
5. Impugnazione	» 427
5.1. Appello	» 428
5.2. Riesame	» 429
5.3. Ricorso per Cassazione	» 429
6. Disciplina transitoria	» 429
6.1. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico	» 429
6.2. Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze	» 432



CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SOMMARIO: Premessa - 1. L'estensione delle ipotesi a citazione diretta - 2. L'udienza predibattimentale - 2.1. La citazione a giudizio e la formazione del fascicolo per l'udienza predibattimentale - 2.1.1. Termine a difesa - 2.2. Le attività dell'udienza predibattimentale - 2.2.1. La costituzione della parte civile - 2.2.2. Le questioni preliminari e l'accesso ai riti alternativi - 2.2.3. Verifica della "tenuta dell'accusa" - 2.3. Provvedimenti del giudice - 2.3.1. Rinvio al giudice del dibattimento - 2.4. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere - 2.4.1. Impugnazione - 2.4.2. Revoca - 3. Disciplina transitoria - 3.1. Con riguardo alla udienza predibattimentale - 3.2. Con riguardo ai nuovi reati rientranti nell'art. 550 c.p.p.

Premessa

Il Parlamento con un intervento chirurgico, anziché estendere indiscriminatamente le ipotesi di citazione diretta a giudizio, ha scelto di ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p. sulla base di due criteri:

- quello formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, e
- quello sostanziale della non complessità di accertamento.

L'introduzione dell'udienza filtro, poi, dovrebbe servire:

- a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 e ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale;
- a concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice del dibattimento che vi è preposto da incombenze diverse (quali l'accertamento della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la correttezza dell'imputazione, la soluzione delle questioni preliminari, l'ammissione e la decisione dei riti deflattivi) da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità *ex ante*, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria, che nella volontà del le-

gislatore dovrebbe essere preventivamente calendarizzata dal giudice del dibattimento.

L'obiettivo dell'udienza filtro è quindi quello di evitare di celebrare dibattimenti inutili dinanzi al giudice monocratico, in tutti quei casi in cui gli atti di indagine non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (che comporta la necessità di esaminare e soppesare gli elementi a carico, nei modi e termini, v'è da ritenere, di un giudizio abbreviato secco).

1. L'estensione delle ipotesi a citazione diretta

Art. 1, comma 9, lett. i) legge delega

Estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

Con l'intento di ridurre il carico sugli uffici GIP/GUP e quindi l'area della udienza preliminare il legislatore ha esteso il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta.

Ferma la regola che il ricorso alla citazione diretta è previsto per le «contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva», la scelta operata dalla riforma non è stata quella di estendere indiscriminatamente tale esercizio dell'azione penale ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ma bensì quella di **ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p.** sulla base di due criteri:

- formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con **pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni**, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa,
- sostanziale: della non complessità di accertamento.


Art. 550 - Casi di citazione diretta a giudizio	
Testo sostituito	Nuovo testo
<p>1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.</p>	
<p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime. e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale</p>	<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché nei casi previsti: a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e</p>

Comma modificato/
sostituito

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

In base a tali criteri, dunque, suesposti il legislatore ha individuato una serie di delitti i quali, almeno nella norma, non richiedono indagini complesse.

 Elenco dei reati ai quali è estesa la citazione diretta			
articolo	reato	Pena detentiva max	note
336	Violenza o minaccia a Pubblico ufficiale	5 anni	era già a citazione diretta
337	Resistenza a Pubblico ufficiale	5 anni	era già a citazione diretta
337-bis, co. 1 e 2	Occultamento, custodia o alterazione mezzi trasporto	5 anni	
340 co. 3	Interruzione di un ufficio o servizio di pubblica utilità nel corso manifestazioni pubbliche	5 anni	capi e promotori (il 1° e 2° già a citazione diretta)
343 co. 2	Oltraggio a magistrato in udienza	5 anni	era già a citazione diretta



m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza

6.1. Rito camerale in appello

In attuazione della legge delega vengono introdotti disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello.

Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 4 o da altre particolari disposizioni di legge, la corte provvede sull'appello in camera di consiglio, giudicando sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo

che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603, comma 5.

Le forme di trattazione dell'appello con rito camerale "non partecipato" vengono disciplinate dal nuovo art. 598-bis c.p.p., con modalità simmetriche rispetto al rito davanti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 611 c.p.p., secondo la seguente cadenza temporale calcolata a ritroso dall'udienza:

- **quindici giorni** per le richieste del procuratore generale e per le memorie e richieste scritte delle altre parti, nonché per i motivi nuovi e la richiesta di concordato;
- **cinque giorni** per le memorie di replica, termini il cui tassativo rispetto garantisce un funzionamento efficiente del nuovo rito cartolare.

Il termine di quindici giorni prima dell'udienza costituisce uno snodo processuale fondamentale, anche in considerazione della previsione innovativa che **entro tale termine debba essere presentata la richiesta di concordato a pena d'inammissibilità.**

Art. 599 bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di **Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.** Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. **La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.**

2. Abrogato

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento. **Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.**

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la

partecipazione delle parti, la corte, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Omissis

L'altro snodo processuale è costituito dal termine di **quindici giorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio**, entro il quale deve essere presentata a pena d'inammissibilità la **richiesta di partecipazione all'udienza dell'appellante o, comunque, dell'imputato o del suo difensore**.

Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito "non partecipato", vengono ampliati a **40 giorni i termini dilatori** (oggi di 20 giorni) **concessi per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori**, ai sensi dell'art. 601, comma 3 e 5, c.p.p.

Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1 lettere a), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a ~~venti~~ **quaranta** giorni.

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno ~~venti~~ **quaranta** giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

6. Omissis

La scelta dell'oralità implica la trattazione del giudizio di secondo grado in pubblica udienza, secondo la disciplina del dibattimento di appello di cui all'art. 602, oppure in camera di consiglio con l'intervento delle parti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 127, già ora applicata alle decisioni camerali in virtù dell'art. 599.

Come nell'attuale sistema, la corte provvede in pubblica udienza, tranne nei casi previsti dall'art. 599 (quando l'appello ha uno degli oggetti ivi indicati o quando specifiche disposizioni di legge rinviano alle forme dell'art. 127, come nel caso dell'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. e del nuovo art. 554-quater c.p.p.).

Il giudizio di secondo grado viene trattato oralmente, in dibattimento o in camera di consiglio, anche nel caso in cui la corte rigetti la richiesta di concordato sui motivi di appello, indipendentemente dalla richiesta di trattazione orale presentata dall'imputato appellante.

Art. 599 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. **Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.**

Omissis

Art. 602 - Dibattimento di appello

1. **Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.** Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
1-bis. **Abrogato.**

Omissis

Resta peraltro fermo il potere di riproporre in udienza la richiesta di concordato, con una scelta finalizzata a incentivare la definizione anticipata del giudi-

zio di appello, obiettivo cui è pure finalizzata la concomitante abrogazione dei limiti al concordato previsti dall'attuale art. 599-bis, comma 2.

Alla nuova disciplina delle udienze nel giudizio di appello consegue, infine, la necessità di un'ulteriore modifica normativa.

Con una disposizione nuova, introdotta all'art. 167-bis disp. att. c.p.p., si prevede che avviso del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis c.p.p. sia comunicato a cura della cancelleria al Procuratore generale e ai difensori delle altre parti: si tratta di mera comunicazione "di cortesia", senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-bis c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p.

Art. 167-bis disp. att. c.p.p. – Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice

1. Avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.



Schema dei termini del procedimento camerale in appello

almeno 40 giorni prima dell'udienza	notifica del decreto di citazione con indicazione del tipo di udienza (pubblica, camera di consiglio o camera di consiglio partecipata)	
	entro 15 giorni dalla notifica	appellante (se parte privata tramite difensore), e/o imputato e/o difensore, possono richiedere la partecipazione all'udienza in presenza
		la Corte decide sulla richiesta e ne da avviso alle parti
	15 gg prima dell'udienza	PG presenta richieste e parti memorie (con motivi nuovi) e richiesta di concordato
	5 gg prima repliche	Memorie di replica



CAPITOLO XV

GIUSTIZIA RIPARATIVA

SOMMARIO: Premessa - 1. La legge delega - 2. La giustizia riparativa in sintesi - 3. D.L. 150/2022, Capo I (i principi) - 3.1. La Sezione I (definizione, principi e obiettivi) - 3.2. La Sezione II (principi di accesso e di partecipazione) - 3.3. La Sezione III (accesso dei minori di età) - 4. D.L. 150/2022, Capo II (garanzie dei programmi di giustizia riparativa) - 4.1. La Sezione I (garanzie dei programmi di giustizia riparativa) - 4.1.1. Diritto all'informazione - 4.1.1.a Modifiche al codice di procedura penale - 4.1.2. Consenso alla partecipazione - 4.1.2.a Consenso alla partecipazione del minore e dell'incapace - 4.1.2.b Diritto all'assistenza linguistica - 4.2. La Sezione II (doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti) - 4.2.1. Doveri di riservatezza - 4.2.2. Inutilizzabilità - 4.2.3. Tutela del segreto - 5. D.L. 150/2022, Capo III (programmi di giustizia riparativa) - 5.1. La Sezione I (svolgimento dei programmi di giustizia riparativa) - 5.1.1. Attività preliminari - 5.1.2. Svolgimento degli incontri successivi - 5.1.3. Incontro conclusivo - 5.2. La Sezione II (valutazione dell'autorità giudiziaria) - 5.2.1. La relazione del mediatore - 5.2.2. La valutazione del giudice - 5.2.2.a Attenuanti comuni - 5.2.2.b Remissione tacita di querela - 5.2.2.c. Sospensione della pena - 6. Formazione dei mediatori - 6.1. Acquisizione del titolo - 6.2. Disciplina transitoria - 7. Servizi per la giustizia riparativa - 7.1. Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni - 7.2. Centri di giustizia riparativa - 7.3. Disciplina transitoria.

Premessa

L'intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo¹.

Le nuove norme puntano da un lato ad alleggerire il carico dibattimentale, dall'altro ad affiancare in ogni stato e grado del processo un percorso mediato da professionisti terzi e imparziali in grado di proporre soluzioni per mitigare gli effetti negativi del reato contestato.

Il buon esito della riforma sarà determinato dalla capillare istituzione sul ter-

¹ In particolare, a:

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

- Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale);

- Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters", ECOSOC Res. 12/2002).

ritorio dei centri per la giustizia riparativa e dalla adeguata formazione dei mediatori.

La conciliazione si polarizza, infatti, attorno a un programma di incontro che guarda tanto alla vittima quanto alla collettività, in un complesso giudizio di bilanciamento che tenga conto anche delle esigenze rieducative dell'accusato.

1. La legge delega

Art. 1, comma 18, lett. a), b) e c) legge delega

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a).

2. La giustizia riparativa in sintesi

Il D.L. 150/2022 introduce un istituto sconosciuto all'ordinamento.

Un sistema giudiziario che dovrebbe consentire di ricomporre i conflitti facendo ricorso ad una soluzione mediata.

Invero il nuovo istituto prevede **che l'autore dell'offesa** (presunto autore del reato) **e la vittima possano accedere ad un programma gratuito per cercare di risolvere il conflitto** insorto con l'aiuto di un mediatore professionale.

Non vi sono dei limiti di accesso alla giustizia riparativa, giacché è ammessa per ogni tipo di reato purché si presti a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore.

Per avviare il programma è necessario il **consenso della vittima, sempre revocabile, e dell'autore dell'offesa**.

Comunque, **la richiesta potrà essere formulata per iscritto sia dalla vittima sia dall'imputato o dai loro difensori muniti di procura speciale**. Sull'istanza **si pronuncerà il giudice** con ordinanza motivata, sentite le parti. **Ma il tribunale potrà rimettere anche d'ufficio le parti a comporre il conflitto davanti a un centro per la giustizia riparativa**. In quest'ultimo caso, l'invio degli interessati ai centri sarà effettuato sulla base di un giudizio prognostico sul buon esito della mediazione.

In ogni caso il giudice deve sentire le parti e i difensori prima di decidere.

Il giudice competente è:

- nei casi di citazione diretta a giudizio, il GIP sino a che gli atti non sono trasmessi al Giudice, poi quest'ultimo;
- dopo la pronuncia della sentenza, il giudice emittente, sino a che il fascicolo non viene trasmesso al giudice dell'impugnazione, da questo momento sarà competente il giudice di secondo grado;
- dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, il giudice emittente, anche in caso di ricorso in Cassazione.

L'autorità giudiziaria è tenuta a informare la vittima e l'autore del reato in merito alla facoltà di accedere ai servizi della giustizia riparativa.

Al programma si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima della proposizione della querela e fino alla fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato.

La richiesta potrà essere presentata anche in fase di indagini preliminari, ma in questo caso deciderà il pubblico ministero con decreto motivato. La richiesta può essere fatta anche prima che la querela sia presentata, in modo da evitare l'avvio stesso del procedimento penale.

Il programma deve presentare due requisiti:

- 1) deve essere ritenuto utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto;
- 2) non rappresenti un pericolo concreto per l'accertamento del fatto.

Durante l'attuazione del programma il procedimento resta sospeso.

Tuttavia, **per i reati procedibili a querela, soggetti a remissione, la sospensione per attuare il progetto riparativo non potrà durare più di 180 giorni**.

L'esito del programma è quello di raggiungere un esito riparativo ovvero un **accordo reciproco finalizzato alla riparazione dell'offesa**.